

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU PER L'ANNO 2022 (L. 27 DICEMBRE 2019, N. 160)

Il Sindaco illustra insieme le proposte collegate all'approvazione del bilancio. Sono confermate le aliquote vigenti.

Albori: non ha senso diminuire le aliquote a fronte di un risparmio esiguo per i cittadini e un introito significativo in meno per il comune.

Splendore: chiedo di spiegare meglio ai nuovi consiglieri, l'aliquota IRPEF oltre all'aliquota IMU.

Albori: l'aliquota Irpef è del 7 per mille, potrebbe essere ridotta per alcune fasce di reddito. Prendendo i dati, abbiamo visto che non è possibile ritoccarle in modo progressivo, la maggior parte dei redditi è concentrata nelle fasce medio basse. Tagliare di un punto significherebbe risparmiare un euro al mese, mentre il comune perderebbe 15.000 euro.

Alle ore 21,45 esce Balbo

Dopo di che,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che dal 01.01.2020, ad opera dell'art. 1, comma 738, della Legge n. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020) è stata istituita la "nuova" IMU;

Dato atto che con l'entrata in vigore della nuova IMU, come disciplinata dai commi 739-783 della citata Legge, l'imposta unica comunicale di cui all'art. 1, comma 639, della Legge n. 147/2013 è abolita, ad eccezione però delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) che restano ancora in vigore;

Ricordato che i presupposti della nuova IMU sono analoghi a quelli della precedente imposta, come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo del possesso (o titolo di diritto reale) di immobili;

Rilevato che, anche se la nuova imposta ricalca la vecchia disciplina IMU, introduce tuttavia diverse disposizioni normative che comportano in particolare:

- l'abrogazione della TASI;
- il termine del 31.12.2019, per l'applicazione dell'art.8, commi 2 e seguenti e l'art.9 (eccetto il comma 9) del D.Lgs.n.23/2011 "Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale", l'art.9 (eccetto comma 9) del D.Lgs. n.23/2011, l'art.13, commi da 1 a 12 ter e 13 bis del D.L.n.201/2011 "Disposizioni urgenti per la crescita,l'equità ed il consolidamento dei conti pubblici",l'art.1, comma 639,dellaLeggen.147/2013"Disposizioniperlaformazioneedelbilancioannuale e pluriennale dello Stato(Leggedistabilità2014)";
- l'abrogazione delle norme della Leggen.147/2013 riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, nonché

- l'abrogazione di tutte le disposizioni incompatibili con la disciplinata dell'IMU di cui alla Legge n.160/2019;
- nuove norme di riferimento per la definizione di fabbricato, di abitazioni assimilate, di terreno agricolo;

Preso atto che il Comune è soggetto attivo dell'imposta introdotta dalla Legge di Bilancio 2020 e pertanto è ente impositore;

Sottolineato che i commi 748 -757 definiscono le aliquote base per tipologia di immobile ed in particolare:

- aliquota dello 0,5% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze, limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9, con possibilità dei Comuni di azzerarla o di aumentarla di 0,1 punti (con applicazione della detrazione di cui al comma 749);
- aliquota dello 0,1% per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, c. 3-bis, D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, con possibilità di ridurla sino ad azzerarla;
- aliquota dello 0,1% per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati incrementabile sino allo 0,25% e riducibile sino all'azzeramento;
- aliquota dello 0,76% per i terreni agricoli, incrementabile sino all'1,06% e riducibile sino all'azzeramento;
- aliquota dello 0,86% per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (di cui la quota pari allo 0,76% è riservata allo Stato), incrementabile sino all'1,06% e riducibile sino allo 0,76%;
- aliquota dello 0,86% per tutti gli altri immobili, incrementabile sino all'1,06% e riducibile sino all'azzeramento;

Considerato che La legge di bilancio per l'anno 2020, *Legge n. 160 del 2019* prevede l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione del prospetto informatizzato di cui al comma 757;

Rilevato che la Risoluzione MEF n. 1/DF/2020 dello scorso 18 febbraio ha chiarito quanto segue: "(...) *atteso che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto in questione decorre, per espressa previsione dell'art. 1, comma 756, della legge n. 160 del 2019, dall'anno 2021, solo da tale anno – e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto – vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante*";

Evidenziato che, dalla decorrenza dell'obbligo suddetto, la delibera di approvazione che non sarà accompagnata dal prospetto delle aliquote, quale parte integrante della medesima, non sarà idonea a produrre efficacia;

Atteso che i Comuni possono diversificare le aliquote di cui ai citati commi 748 – 755, esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Rilevato peraltro che il decreto ministeriale previsto dal comma 756 sopra citato non è, alla data odierna, stato ancora emanato e pertanto è possibile approvare le aliquote per il 2022 secondo i criteri già adottati nel 2020 e confermati nel 2021;

Dato atto che l'obbligo entrerà in vigore solo a seguito dell'adozione dell'apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze che individuerà le fattispecie per le quali i comuni potranno diversificare le aliquote dell'IMU e, quindi, consentirà di elaborare il prospetto in questione;

Richiamata la DCC n. 4 del 26.05.2021, con la quale sono state deliberate le seguenti aliquote IMU per l'anno 2021:

N.D.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Aliquote IMU
1	Abitazione principale categorie A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	0,6%
2	Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,1%
3	Abitazioni concesse in comodato nel rispetto delle prescrizioni di legge	Riduz. Base imponibile del 50% 0,96%
4	Terreni agricoli	0,86%
5	Terreni agricoli condotti direttamente da imprenditori agricoli	Esente
6	Tutte le altre tipologie di immobili comprese le aree fabbricabili	0,96%
7	Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	0,00 %
8	Detrazione base	€ 200,00

Richiamata la DCC n 3 del 31.07.2020, modificata con DCC 15 del 28.07.2021, di approvazione del Regolamento IMU;

Tenuto conto che, al fine di acquisire efficacia, i regolamenti e le delibere devono poi essere pubblicati sul sito del MEF – Dipartimento delle Finanze;

Richiamato a tal proposito l'art.15bis del D.L. n.34/2019, convertito dalla Legge n.58/2019, che ha introdotto nel corpo dell'art.13,comma 15ter, del D.L.201/2011,convertito dalla Legge n.214/2011, alcune regole che si affiancano a quelle di carattere speciale, già vigenti per gli atti relativi a determinati tributi, stabilendo:

- l'obbligo di trasmissione al MEF, dal 01.01.2020, di tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie comunali, esclusivamente per via telematica e dentro il termine del 14 ottobre, al fine di consentire al Ministero la relativa pubblicazione entro il 28ottobre;
- l'approvazione di un nuovo formato elettronico per l'invio telematico, da adottare con Decreto del MEF,di concerto con il Ministero dell'Interno, sentita l'Agenzia per l'Italia Digitale;

- l'efficacia delle deliberazioni soltanto se pubblicate sul sito internet www.finanza.gov.it–portale federalismo fiscale, entro il 28 ottobre dell'anno diriferimento;
- l'abrogazione del comma 2, dell'art. 52, del D.Lgs.n.446/1997, che disponeva che le deliberazioni fossero trasmesse entro 30 giorni dalla data di esecutività;
- che i versamenti, in particolare per la TARI, l'ICP, la TOSAP, con scadenza prima del 1° dicembre di ciascun anno, devono essere effettuati sulla base degli atti adottati per l'anno precedente, fatto salvo il successivo conguaglio;

Visti:

- a) l'articolo 174 del D.lgs n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- b) l'articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali allegghino al bilancio di previsione *“le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali”*;
- c) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- d) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

Vista la Circolare del MEF n. 2/DF del 22.11.2019, con la quale sono state fornite indicazioni sulle modalità di pubblicazione ed efficacia delle deliberazioni;

Visti i pareri previsti dall'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000, che si allegano come parte integrante alla presente deliberazione;

Con voti favorevoli all'unanimità.

DELIBERA

- 1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) Di confermare, per l'anno 2022, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione della nuova Imposta Municipale Propria (IMU), disciplinata dai commi da 739 a 783 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e già approvate con DCC n. 4 del 26.05.2021:

N.D.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Aliquote IMU
1	Abitazione principale categorie A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	0,6%
2	Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,1%
3	Abitazioni concesse in comodato con nel rispetto delle prescrizioni di legge sopra richiamate	Riduz. Base imponibile del 50% 0,96%
4	Terreni agricoli	0,86%
5	Terreni agricoli condotti direttamente da imprenditori agricoli	Esente
6	Tutte le altre tipologie di immobili comprese le aree fabbricabili	0,96%
7	Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	0,00 %
8	Detrazione base	€ 200,00

2. Di dare atto che ad oggi, il Decreto di cui al comma 756 della Legge n. 160/2019, non è ancora stato pubblicato e pertanto:
- solo a seguito dell'adozione del Decreto, vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote IMU previa elaborazione del prospetto di cui al comma 757 della citata Legge, tramite l'accesso all'applicazione del Portale del federalismo fiscale;
 - La disposizione che sancisce l'idoneità della delibera solo se completa del relativo prospetto può riferirsi soltanto al momento in cui il prospetto sarà disponibile;
 - Gli enti possono ancora diversificare le aliquote e pertanto soltanto quando sarà adottato il Decreto in discorso, la potestà degli enti di diversificare le aliquote sarà "ridotta";
 - Di dare atto che copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dovrà essere inserita nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre 2021;
 - Di precisare che copia della presente deliberazione sarà altresì pubblicata sul sito istituzionale del Comune di CASTELBALDO ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, comma 2, del decreto legge n. 102 del 31 agosto 2013 convertito con modificazioni dalla L. 28 ottobre 2013, n. 124.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con successiva separata votazione : favorevoli all'unanimità.

DELIBERA

- Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, quarto comma, del D.Lgs 18.08.2000 n. 267.